



Settore Biblioteca delle Arti

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DI ARCHIVI, COLLEZIONI SPECIALI E FOTOTECA

Art.1. Consultazione degli archivi, collezioni speciali e fototeca

I fondi archivistici, documentali, fotografici della Biblioteca delle Arti sono ammessi alla consultazione, su appuntamento, per finalità di studio e di ricerca; fanno eccezione i fondi o le sezioni in corso di ordinamento, inventariazione o catalogazione.

Hanno diritto alla consultazione studenti e docenti dell'Università di Bologna e tutti gli studiosi che ne facciano motivata richiesta.

Art. 2. Limitazioni alla consultazione

La consultazione è di norma ammessa per tutti gli archivi ordinati, fatti salvi i limiti derivanti:

- dallo stato di conservazione dei documenti;
- dalle norme che disciplinano l'accesso a tutela dei dati personali (arti 122 e segg. del D.Lgs.n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") ed escludono l'accesso ai documenti contenenti dati sensibili, dati relativi a provvedimenti di natura penale o idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
- dalla riservatezza della corrispondenza epistolare e degli scritti confidenziali di cui all'art.93 L.n.633/1941);
- da disposizioni espresse per volontà dei donatori, testatori o danti causa.

Il trattamento di dati personali da parte dell'archivista e degli utenti è regolato in ogni caso anche dal "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici" (D.Lgs.n. 196/2003 – allegato A.2).

La consultazione degli archivi è sottoposta all'autorizzazione preliminare del Responsabile scientifico e concordata con il Responsabile tecnico.

Art. 3. Modalità di consultazione

La consultazione avviene di norma nelle sale riservate agli Archivi o in altro luogo idoneo. Al momento della richiesta l'utente dovrà provvedere alla propria identificazione, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, specificando l'oggetto della ricerca e lo scopo della richiesta e dichiarare altresì di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo.

Ai fini della salvaguardia del materiale, il responsabile tecnico degli archivi e fondi speciali si riserva la facoltà di limitare la quantità dei documenti accessibili con ciascuna richiesta.



Non è consentito alterare o modificare l'ordine interno in cui sono disposti i materiali richiesti. È vietata qualsiasi azione che possa danneggiare i materiali: è pertanto fatto divieto all'utente di usare penne, apporre segni sulle carte o fare calchi.

Non è consentito il prestito esterno di documenti e materiali.

Art. 4. Riproduzione e pubblicazione

Nessun utente può riprodurre in proprio materiali o documenti dei Fondi ottenuti in consultazione: tale operazione deve essere richiesta, tramite apposito modulo, al responsabile che, ove ve ne siano i presupposti, la autorizza ed esegue previo rimborso delle eventuali spese. Le copie ottenute sono destinate unicamente a fini personali di studio e non possono essere condivise o cedute a terzi.

Materiali e documenti protetti dal diritto d'autore sono riproducibili esclusivamente nei limiti previsti dalla relativa normativa (L. n. 633/1941). In mancanza del consenso dell'autore o degli eredi e aventi diritto, non è consentita in nessun caso la riproduzione di partiture musicali ancora coperte da diritto d'autore.

Il richiedente che abbia ottenuto la riproduzione del materiale per uso personale e di studio non è autorizzato alla sua diretta pubblicazione, in qualsiasi forma. Ai fini di una eventuale pubblicazione, il richiedente è tenuto a farne richiesta alla Biblioteca e a rispettare la normativa vigente nell'ambito del diritto d'autore, ottenendo i relativi permessi dagli aventi diritto: rimane pertanto esclusivamente a suo carico e sotto la sua responsabilità l'accertamento delle condizioni per la pubblicazione e l'ottenimento delle dovute autorizzazioni. Si fa presente, altresì, che nel caso di opere inedite, ai sensi dell'art. 24 L.n.633/194 I, e salvo diversa disposizione dell'autore, il diritto alla pubblicazione spetta agli eredi o legatari delle opere stesse, ai quali va pertanto indirizzata la richiesta.

Nelle pubblicazioni che menzionano o riproducono il materiale presente negli archivi, l'utente si impegna in ogni caso a:

- riportare le specifiche dei documenti consultati e la denominazione del Fondo di provenienza, con l'indicazione: "Proprietà della Biblioteca delle Arti, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
- fornire alla Biblioteca una copia della pubblicazione. Nel caso di invio di copia in formato digitale, l'autore deve autorizzare per iscritto la Biblioteca delle Arti a stamparne una copia cartacea per i propri servizi.